

**LA COMUNICAZIONE UNICA PER LA
NASCITA DELL'IMPRESA**
**Procedura per l'avvio dell'attività al Registro
delle imprese, all'Agenzia delle Entrate,
all'INPS e all'INAIL**

Di **Claudio Venturi**

PARTE PRIMA
**LA SEMPLIFICAZIONE PER L'AVVIO
DELL'ATTIVITA' D'IMPRESA**

Sommario: - 1. Riferimenti normativi. - 2. Premessa: la difficile strada della semplificazione. - 3. La comunicazione unica per la nascita dell'impresa. - 3.1. Le formalità della comunicazione unica. - 3.2. Il rilascio della ricevuta e l'avvio dell'attività. - 3.3. I soggetti coinvolti. - 3.4. Le Amministrazioni competenti. - 3.5. L'emanazione dei decreti attuativi previsti e i tempi di attuazione. - 3.5.1. *I decreti attuativi.* - 3.5.2. *I tempi di attuazione.* - 3.5.3. *Le nuove specifiche tecniche per il Registro imprese e REA.* - 3.5.4. *Le prime direttive dell'INAIL.* - 3.5.5. *La pubblicazione del decreto che approva le regole tecniche.* - 3.6. 1° ottobre 2009 - Avvio della fase sperimentale. - 3.6.1. *La Circolare dell'INAIL.* - 3.6.2. *La Circolare di Unioncamere.* - 3.6.3. *Il messaggio dell'INPS.* - 3.6.4. *Gli adempimenti possibili durante la fase di sperimentazione.* - 3.7. Il modello di comunicazione unica da utilizzare. - 3.7.1. *L'approvazione del modello e delle specifiche tecniche.* - 3.7.2. *La composizione del modello.* - 3.8. Gli adempimenti assolti con la Comunicazione Unica. - 3.9. Il trasferimento telematico alle Amministrazioni interessate. - 3.10. Le modalità di presentazione della Comunicazione Unica. - 3.10.1. *Le fasi della procedura.* - 3.10.2. *L'utilizzo del modello procura.* - 4. L'uso della posta elettronica certificata (PEC). - 5. Le scadenze fissate dal Codice dell'amministrazione digitale.

ALLEGATO A - Fac-simile dello schema di incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della Comunicazione Unica all'ufficio del Registro delle imprese.

1. Riferimenti normativi

- **D.L. 30 settembre 2003, n. 269:** Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici. (Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2003)
(Convertito, con modificazioni, dalla **legge 24 novembre 2003, n. 326** – Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003). **Art. 44, commi 8, 8-bis e 8-ter.**
- **D.L. 31 gennaio 2007, n. 7:** Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese. (Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007).
(Convertito, con modificazioni, dalla **Legge 2 aprile 2007, n. 40** – Supplemento Ordinario n. 91 alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007) – **Art. 9**
- **D.M. 2 Novembre 2007:** Approvazione del modello di comunicazione unica per la nascita dell'impresa. (Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007)
- **Legge 24 dicembre 2007, n. 244:** Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008). **Art. 1, comma 205.**
- **D.M. 6 febbraio 2008:** Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico. (*In corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale*).
- **INAIL – Circolare n. 8 del 8 febbraio 2008:** Comunicazione unica al Registro delle imprese. Avvio sperimentazione.
- **Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare n. 3615/C del 8 febbraio 2008:** Istruzioni per la compilazione della modulistica per l'iscrizione e il deposito nel registro delle imprese e per la denuncia al repertorio economico ed amministrativo realizzata secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 febbraio 2008.
- **Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare n. 3616/C del 15 febbraio 2008:** Modalità di presentazione della comunicazione unica per la nascita dell'impresa ai sensi dell' art. 9, del D.L. 7/2007, convertito dalla L. n. 40/2007.
- **DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112:** Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria. (Supplemento Ordinario n. 152 alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008) – **Art. 38.**
(Convertito, con modificazioni, dalla **legge 6 agosto 2008, n. 133** – Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008).
- **D.L. 1° luglio 2009, n. 78:** Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. **Art. 23, comma 13.** (Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009).
- **D.P.C.M. 6 maggio 2009:** Individuazione delle regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate, in attuazione dell'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7. (Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2009).

- **INAIL** – Circolare n. 52 del **28 settembre 2009**: Comunicazione unica al Registro delle imprese. Nuove modalità di iscrizione all'INAIL dal 1° ottobre 2009.
- **UNIONCAMERE** - **Circolare del 30 settembre 2009, Prot. 14594**: Avvio fase sperimentazione della "comunicazione unica per la nascita dell'impresa".
- **INPS** - **Messaggio del 1° ottobre 2009, Prot. 21952**: Comunicazione unica per la nascita dell'impresa. Nuova modalità di iscrizione a partire dal 1 ottobre 2009. Periodo transitorio. Adempimenti a cura delle sedi.
- **Ministero dello Sviluppo Economico** - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro imprese - **Nota del 1 ottobre 2009, Prot. 85801**: Quesiti in materia di Comunicazione Unica.
- **Ministero dello Sviluppo Economico** - **Decreto interdirigenziale 19 novembre 2009**: Modifiche al modello di comunicazione unica per la nascita dell'impresa, approvato con decreto ministeriale 2 novembre 2007, a norma dell'articolo 9, comma 7, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni in legge 2 aprile 2007, n. 40.

2. Premessa. La difficile strada della semplificazione

Intraprendere un'attività economica ha sempre costituito per il cittadino un'impresa ardua, piena di ostacoli e di scontri con una burocrazia spesso cieca e insensata.

Troppi gli adempimenti a carico del cittadino, il quale si vede costretto a girovagare attraverso banche, agenzie, pubbliche amministrazioni, notai, ecc.

Più volte si è tentato di unificare tutti gli adempimenti che incombono sull'utente, ma fino ad oggi senza alcun effettivo risultato. Ogni Pubblica Amministrazione continua a coltivare il proprio orticello senza dialogare e comunicare con le altre Pubbliche Amministrazioni costringendo l'utente a provvedere ad una serie estenuante di adempimenti e compilando modelli su modelli, spesso poco chiari, complicati, ripetitivi.

Il primo tentativo fu fatto nel 1993, con il **D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, recante** *“Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale”*, convertito, con modificazioni, dalla **legge 17 marzo 1993, n. 63**.

All'articolo 1, nel modificare il comma 4 dell'art. 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si stabilì che *“A decorrere dal 1° gennaio 1992 le iscrizioni, variazioni e cancellazioni all'INPS, all'INAIL, al Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché alle commissioni provinciali per l'artigianato, e le operazioni che interessino la competenza dell'amministrazione finanziaria poste in essere da parte delle aziende che svolgono attività economica con lavoratori dipendenti nonché da parte dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e loro familiari coadiuvanti, sono effettuate esclusivamente presso sportelli polifunzionali istituiti nelle sedi di ciascuno degli anzidetti organismi. La denuncia di iscrizione, variazione e cancellazione presentate dal datore di lavoro ovvero dal lavoratore autonomo*

allo sportello di uno dei predetti organismi ai sensi e per gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni ha efficacia anche nei confronti degli altri soggetti interessati nei limiti delle rispettive competenze di legge”.

I termini sono stati successivamente prorogati da una serie di decreti decaduti perchè non convertiti in legge e per la regolamentazione dei rapporti giuridici derivanti dall'applicazione delle norme presenti in tali decreti.

L'apertura degli sportelli polifunzionali non ebbe mai piena attuazione.

Un secondo tentativo venne fatto con l'articolo 44 del **D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326**, concernente *“Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici”*, con il quale furono avanzate delle novità importanti che riguardavano direttamente gli adempimenti presso la Camera di Commercio attribuendo efficacia, anche ai fini previdenziali, alle domande di iscrizione presentate dalle imprese artigiane e commerciali.

Le novità erano contenute nei commi 8, 8-bis e 8-ter, successivamente modificati ed integrati dalla **legge 23 dicembre 2005, n. 266**, nei quali si stabiliva quanto segue:

1) a decorrere dal 1° gennaio 2006 le domande di iscrizione e annotazione nel Registro delle imprese e nel REA presentate alle Camere di Commercio dalle imprese artigiane, nonché da quelle esercenti attività commerciali di cui all'articolo 1, commi 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione agli enti previdenziali e del pagamento dei contributi agli stessi dovuti;

2) per le finalità di cui sopra, il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà integrare la modulistica in uso con gli elementi indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli enti previdenziali, secondo le indicazioni da essi fornite;

3) le Camere di Commercio, attraverso il loro sistema informatico, trasmetteranno agli enti previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, nonché le cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo, secondo modalità di trasmissione dei dati concordate dalle parti;

4) entro trenta giorni dalla data della trasmissione, gli enti previdenziali dovranno notificare agli interessati l'avvenuta iscrizione e richiedere il pagamento dei contributi dovuti oppure dovranno notificare agli interessati le cancellazioni e le variazioni intervenute;

5) entro il 30 giugno 2006 le procedure per tali iscrizioni ed annotazioni dovranno essere rese disponibili per il tramite della infrastruttura tecnologica del portale www.impresa.gov.it;

6) a decorrere dal 1° gennaio 2006 i soggetti interessati dalle presenti disposizioni, comunque obbligati al pagamento dei contributi, saranno esonerati dall'obbligo di presentare apposita richiesta di iscrizione agli enti previdenziali.

7) Entro l'anno 2007 gli enti previdenziali dovranno allineare i propri archivi alle risultanze del Registro delle imprese anche in riferimento alle domande di iscrizione, cancellazione e variazione prodotte anteriormente al 1° gennaio 2006.

Anche in questo caso non si fece nulla in quanto non si è mai provveduto ad adeguare la modulistica del Registro delle imprese attualmente in uso con gli elementi indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli Enti previdenziali, secondo le indicazioni da essi fornite.

Un terzo tentativo venne avanzato con la **Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006)**, nella quale, all'articolo 1, comma 374, il legislatore è tornato nuovamente sull'argomento, modificando il comma 8 dell'articolo 44, del D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni, nella legge n. 326/2003. Tale novità sarebbe dovuta entrare in vigore il 1° gennaio 2006, ma di fatto non ebbe mai piena attuazione.

Con il "Decreto Bersani" si è tentato di nuovo di procedere ad una semplificazione e ad una unificazione degli adempimenti.

Ci riferiamo al **decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007.

Molti sono i settori toccati dal **decreto-legge in questione**: aerei, alimenti confezionati, assicurazioni, autoscuole, cellulari, carburanti, acconciatori, estetiste, ecc..

Il decreto reca talune misure che intervengono, in particolare, su due ambiti tra loro connessi: la tutela dei consumatori, da una parte, e la riduzione e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, dall'altra.

Le disposizioni proposte fanno seguito a quelle dettate del decreto-legge, n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006.

Il decreto-legge n. 7 del 31 gennaio 2007 è stato poi convertito, con alcune modifiche, dalla **legge n. 40 del 2 aprile 2007**.

L'articolo 9 di tale decreto introduce, come vedremo meglio più avanti, una rilevante semplificazione per l'avvio dell'attività d'impresa.

Tutte le comunicazioni precedentemente rese per l'iscrizione al Registro delle imprese, ai fini previdenziali e assistenziali, ai fini fiscali e per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA saranno sostituite da una "**comunicazione unica**" che l'imprenditore dovrà fare al Registro delle imprese, presso la Camera di Commercio, per via telematica o su supporto informatico.

Di "**Impresa in un giorno**" si parla nuovamente anche all'articolo 38 del **D.L. 25 giugno 2008, n. 112**, che detta "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria*".

L'avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, va tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio in quanto deve essere garantito il diritto di iniziativa economico privata previsto dall'art. 41 della Costituzione.

Con apposito regolamento, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, si dovrà procedere alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, che dovrà costituire **l'unico punto di accesso per il richiedente** in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornire, altresì, una risposta unica e tempestiva per conto di tutte le Pubbliche Amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento.

I Comuni potranno esercitare le funzioni inerenti allo sportello unico anche avvalendosi del sistema camerale.

Alle lettere e) ed f) del comma 1 si prevede, inoltre:

- a) che l'attività di impresa potrà essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico e
- b) che lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione

dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di D.I.A, costituisce titolo autorizzatorio.

Nella Relazione alla conversione del disegno di legge presentato alla Camera il 25 giugno 2008 si legge che “L'articolo 38 (*Impresa in un giorno*) riguarda il tema della costituzione di nuove imprese. La normativa attualmente vigente in materia di *start-up* dell'impresa (decreto-legge n. 7 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2007) presenta, dal punto di vista amministrativo, **notevoli criticità soprattutto in merito alle fasi successive all'avvio** (autorizzazioni eccetera), per le quali è richiesto un radicale intervento di semplificazione.

Il presente articolo si pone pertanto l'obiettivo di semplificare i procedimenti e di individuare le competenze per rendere finalmente effettiva l'impresa in un giorno.

L'avvio di attività imprenditoriale viene tutelato dall'ordinamento, sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.”.

Si vuole arrivare ad un radicale intervento di semplificazione, e se tutto questo potrà avere o meno una ricaduta negativa sulla “Comunicazione Unica” è prematuro dirlo.

3. La comunicazione unica per la nascita dell'impresa

3.1. Le formalità della comunicazione unica

L'articolo 9 del decreto in commento rappresenta, come si è detto, un ennesimo tentativo di semplificare e unificare gli adempimenti per aprire un'impresa. Tentativo questa volta andato a buon fine.

D'ora in poi, per iniziare un'attività di impresa sarà sufficiente presentare all'Ufficio del Registro delle imprese competente per territorio, una “**comunicazione unica**”, la quale **sostituirà tutti gli altri adempimenti amministrativi collegati, quali quelli ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali** e per l'ottenimento del Codice fiscale e della partita Iva.

Tale comunicazione potrà essere presentata **o per via telematica o su supporto informatico**.

Non è prevista, pertanto, la presentazione su supporto cartaceo.

L'Ufficio del Registro delle imprese rilascerà, contestualmente, una **ricevuta**, la quale costituirà “**titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale**”, se ricorrono i presupposti di legge, e comunicherà alle Amministrazioni competenti l'avvenuta presentazione della comunicazione unica.

Le Amministrazioni competenti, a loro volta, comunicheranno all'interessato e all'Ufficio del Registro delle imprese, **per via telematica**, immediatamente il codice fiscale e la partita Iva ed **entro i successivi 7 giorni** gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate ¹.

¹ Si tratta di una anticipazione della proposta di legge “Capezzone”, la quale prevede una modifica all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 con l'aggiunta di un comma 2-bis, nel quale si stabilisce che, nel caso la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di un'attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, compresa l'iscrizione in albi o ruoli a tal fine eventualmente richiesta, **il termine di trenta giorni viene ridotto a sette**. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente.

Analoga procedura si applicherà anche in caso di **modifiche o cessazione** dell'attività d'impresa.

Sinteticamente, tre saranno i passaggi per avviare un'attività:

1. l'interessato dovrà presentare al Registro delle imprese una **"comunicazione unica per gli adempimenti"**, la quale sostituirà tutti gli adempimenti amministrativi previsti (Registro delle imprese, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, partita IVA e Codice fiscale);
2. Il Registro delle imprese
 - a. rilascerà una **ricevuta**, la quale permette l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, e
 - b. darà **notizia alle altre Amministrazioni** competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica;
- 3 **Entro i successivi sette giorni**, ciascuna Amministrazione dovrà comunicare all'interessato e al Registro delle imprese i dati definitivi sulle posizioni registrate.

Tutto dovrà avvenire, di norma, per via telematica o su supporto informatico.

La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi in questione dovranno, dunque, essere **adottati in formato elettronico e trasmessi per via telematica** o presentati allo sportello **su supporto informatico** (CD o chiave USB, ecc).

A tal fine le Camere di Commercio assicureranno, gratuitamente, previa intesa con le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai soggetti privati interessati.

Si tratta indubbiamente di una semplificazione che darà ampio risalto e valorizzazione al Registro delle imprese.

3.2. Il rilascio della ricevuta e l'avvio dell'attività

Uno dei punti centrali – ancora controverso - di questo nuovo procedimento viene rappresentato nel comma 3 dell'art.9 del D.L. n. 7/2007, secondo cui l'ufficio del Registro delle imprese, contestualmente al ricevimento della Comunicazione Unica, rilascia una **"ricevuta"** che costituisce **"titolo" per l'avvio immediato dell'imprenditoriale**, ove, naturalmente, esistano i presupposti di legge.

Ciò sta a significare che per avviare un'impresa è necessario aver presentato **preventivamente** la Comunicazione Unica.

Si tratta ora di coordinare questo principio – cosa non facile - con le varie disposizioni che regolano l'esercizio dell'attività e gli enti coinvolti, tenendo presente che il legislatore non ha proceduto all'abrogazione di alcuna norma.

E allora andiamo ad esaminare le varie disposizioni normative che in qualche modo vanno interpretate e possibilmente coordinate con questa nuova procedura.

Secondo quanto stabilito all'articolo 2196 del Codice Civile, l'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve chiedere la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede, **"entro trenta giorni dall'inizio dell'impresa"**.

L'imprenditore deve inoltre chiedere l'iscrizione delle modifiche relative agli elementi comunicati e della cessazione dell'impresa, **“entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano”**.

A tale proposito, Il ministero dello Sviluppo Economico, con Nota del 1° ottobre 2009, Ptro. 81805, rispondendo ad un preciso quesito di Unioncamere ha tenuto a precisare che sia la lettera che la *ratio* della norma **precludono la possibilità di avviare l'attività d'impresa prima della presentazione della Comunicazione unica**.

L'articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972, poi, stabilisce che *“i soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia”* (comma 1).

In caso di variazione di alcuno degli elementi comunicati in precedenza o di cessazione dell'attività, *“il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate”* (comma 3).

C'è poi tutta una normativa speciale che regola l'esercizio di talune attività prevedendo, a seconda dei casi, il preventivo possesso di una autorizzazione o licenza, di un nulla-osta, o la presentazione di una dichiarazione di inizio attività, ecc.

Con l'avvio della nuova procedura l'inizio attività, come si è detto, non può precedere la data di deposito della Comunicazione Unica al Registro delle imprese e quindi il possesso della ricevuta rilasciata dall'ufficio ricevente.

Ovviamente, nel caso in cui una legge speciale preveda un particolare regime autorizzatorio, o la semplice dichiarazione di inizio attività (art. 19, L. n. 241/1990), il rilascio della ricevuta non può costituire di per sé elemento di legittimazione dell'inizio dell'attività, in quanto occorrerà essere preventivamente in possesso della licenza od autorizzazione richiesta per l'esercizio dell'attività stessa.

Nulla vieta, però, che l'impresa possa essere *“costituita”* pur non avendo dato avvio all'effettivo esercizio dell'attività *“tipica”*.

Questo in quanto l'avvio dell'attività si ha anche dal momento in cui si compiono una serie di atti prodromici e di organizzazione dei fatti produttivi (acquisto di un capannone, di un terreno, ecc.).

In questo caso è possibile procedere alla *“costituzione”* dell'impresa con l'inoltro della Comunicazione Unica anche ai soli fini dell'apertura della partita IVA.

L'impresa verrà iscritta al Registro delle imprese come *“INATTIVA”*.

Diverso è il discorso relativo all'inizio attività ai fini previdenziali o assistenziali, che si determina, di regola, con l'effettivo inizio dell'attività tipica o con l'assoggettamento al rischio per cui è prevista la copertura INAIL.

Con la Comunicazione Unica si ha pertanto maggiore certezza in quanto solo con l'inoltro della stessa e il rilascio della ricevuta si può avviare un'attività economica, anche solo come organizzazione.

3.3. I soggetti coinvolti

L'articolo 9, comma 1, del D.L. n. 7/2007 prevede che gli adempimenti possano essere curati dagli "interessati" solo "per via telematica o su supporto informatico", senza distinzione di forma giuridica.

Dunque, oltre che per le società, anche **per gli imprenditori individuali** si apre il percorso obbligatorio dell'invio telematico delle pratiche e degli atti al Registro delle imprese, da effettuarsi direttamente o tramite intermediari autorizzati.

Si tratta di una novità di assoluto rilievo in quanto fa obbligo anche agli imprenditori individuali di possedere il dispositivo di firma digitale, salvo ricorrere ad un intermediario (Vedi: Punto 3.7.2.)

Questa disposizione potrà creare qualche problema in quanto, a differenza di quanto previsto per le società, per gli imprenditori individuali non viene prevista alcuna agevolazione per il rilascio della firma digitale, che devono, pertanto, in ogni caso pagare.

3.4. Le Amministrazioni competenti

Tra i destinatari della Comunicazione Unica, l'art. 4 del D.P.C.M. 6 maggio 2009 indica un nuovo Ente pubblico mai citato in precedenza: il **Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali**.

Il perchè lo sapremo solo dopo che verrà pubblicato un nuovo decreto che dovrà apportare modifiche alla modulistica già approvata con il decreto del 2 novembre 2007.

Dunque, i destinatari della Comunicazione unica sono le seguenti amministrazioni:

- a) gli uffici del **registro imprese** delle Camere di Commercio;
- b) b) l'**Agenzia delle Entrate**;
- c) c) l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (**INPS**);
- d) d) l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (**INAIL**);
- e) e) le **Commissioni provinciali per l'artigianato**, ovvero gli uffici preposti alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane;
- f) f) il **Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali** (art. 4, D.P.C.M. 6 maggio 2009).

L'aggiunta di due nuovi destinatari ha costretto il legislatore a rivedere il decreto del 2 novembre 2007, che aveva approvato il modello unico di Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa.

E' stato, infatti, pubblicato, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, il **Decreto interdirigenziale 19 novembre 2009** che apporta modifiche al modello unico di comunicazione, approvato con decreto dello stesso Ministero il 2 novembre 2007.

3.5. L'emanazione dei decreti attuativi previsti e i tempi di attuazione

3.5.1. I decreti attuativi

Affinché tutto quanto contenuto nell'articolo 9 del decreto in commento possa avere piena attuazione è necessario che vengano emanati **tre decreti attuativi**.

Il **primo decreto** dovrà essere un decreto interministeriale, emanato da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministeri per le Riforme e l'Innovazione nella Pubblica Amministrazione, dell'Economia e Finanze e del Lavoro e della Previdenza Sociale, e dovrà individuare:

- a) il **modello di comunicazione unica**, nonché
- b) le **modalità di attuazione degli adempimenti** di cui sopra.

Il **secondo decreto** dovrà essere emanato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri o del ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione, di concerto con i ministri dello Sviluppo Economico, dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e della Previdenza Sociale e dovrà individuare:

- a) le **regole tecniche** per l'attuazione delle disposizioni di cui sopra,
- b) le **modalità di presentazione** da parte degli interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate anche ai fini dei necessari controlli.

Il primo provvedimento, che doveva riguardare il "**modello di comunicazione unica per la nascita dell'impresa**", con le relative specifiche tecniche, è stato approvato con il **decreto 2 novembre 2007**² e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007; il secondo decreto a tutt'oggi non è stato ancora emanato.

Il **terzo decreto**, che doveva essere emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, era quello che avrebbe dovuto **rideterminare l'importo della tariffa dell'imposta di bollo** per le domande e le denunce presentate per via telematica ovvero su supporto informatico all'Ufficio del Registro delle imprese da parte di imprese individuali, che attualmente è fissato nella misura di **42,00 euro** (art. 1, comma 1-ter, Tariffa, Parte Ia, annessa al D.P.R. n. 642/1972).

Questo decreto non verrà più emanato in quanto la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) ha supplito provvedendo a stabilire la misura dell'imposta di bollo in questione.

All'art. 1, comma 205, viene infatti stabilito quanto segue.

"205. All'articolo 1, comma 1-ter, lettera a), della tariffa dell'imposta di bollo, parte I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e come modificata, da ultimo, dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2007, le parole: «euro 42,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 17,50».

Pertanto, **a decorrere dal 1° gennaio 2008**, la tariffa dell'imposta di bollo relativa a domande, denunce e atti presentate da imprese individuali per via telematica al Registro delle imprese è stata fissata in **17,50 euro**.

3.5.2. I tempi di attuazione – Le varie proroghe

Tutte le novità introdotte dall'art. 9 del D.L. n.7/2007 troveranno applicazione solo **a decorrere dal sessantesimo** giorno successivo alla pubblicazione sulla

² Tale decreto è stato successivamente modificato dal decreto interdirigenziale del 19 novembre 2009.

«Gazzetta Ufficiale» della Repubblica Italiana dei decreti di attuazione (art. 9, comma 8).

Dalla stessa data saranno da considerare abrogati l'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 ³ e l'articolo 1 del decreto legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, che prevedeva l'iscrizione unica ai fini previdenziali ed assistenziali, *“ferma restando la facoltà degli interessati, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al presente articolo secondo la normativa previgente”*.

Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale 2 novembre 2007, che ha approvato il modello di comunicazione unica per la nascita di un'impresa, si sono, inizialmente, potute fissare almeno due date:

- 1) quella del **19 febbraio 2008**: data in cui **le imprese avranno la facoltà di usare il nuovo sistema per sei mesi**; e
- 2) quella del **20 agosto 2008**: data in cui la Comunicazione Unica diventerà obbligatoria e **sarà l'unico strumento che le imprese dovranno utilizzare** per gestire le procedure di inizio, modifica e cessazione delle attività al Registro delle imprese, all'Agenzia delle Entrate, all'INPS e all'INAIL.

Tuttavia, a seguito della **mancata emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri**, previsto dal comma 7, dell'art. 9, del D.L. n. 7/2007, che doveva fissare le regole tecniche e identificare le tipologie di adempimenti fiscali, assistenziali e previdenziali convogliati nella Comunicazione Unica, **l'avvio obbligatorio è stato di fatto posticipato a data da destinarsi**.

Nonostante sia stato pubblicato l'ultimo decreto (D.M. 6 febbraio 2008) che approva le specifiche tecniche e che avrebbe dovuto completare il quadro che regola questo nuovo istituto, l'avvio della Comunicazione Unica ha avuto un inizio assai tormentato, tanto che, da ultimo, con il D.L. 1° luglio 2009, n. 78 (cd. “decreto anticrisi”), viene prevista una **ulteriore proroga** per l'avvio obbligatorio della Comunicazione Unica.

L'art. 23, comma 13 di tale decreto ha, infatti, disposto la modifica all'articolo 9, comma 8, del D.L. 31 gennaio 2007 n. 7, con la sostituzione del termine di **entrata a regime** della disciplina della "Comunicazione Unica" alla data del **1° ottobre 2009**.

Tuttavia il D.L. n. 78/2009, non modifica il successivo comma 9 del citato articolo 9, che prevede un **periodo transitorio** di sei mesi dal termine ora modificato nel 1° ottobre 2009, nel quale è consentito presentare le comunicazioni alle competenti Amministrazioni in base alla normativa previgente.

Da quanto sopra, si deve pertanto concludere che **solo a partire dal 1° aprile 2010** la Comunicazione Unica potrà divenire obbligatoria.

3.5.3. Le nuove specifiche tecniche per il Registro imprese e REA

Con **D.M. 6 febbraio 2008**, il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato le nuove specifiche tecniche per la creazione dei programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da

³ Il testo del comma 4 dell'articolo 14, così come modificato dall'art. 1, D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 marzo 1993, n. 63, è stato riportato al paragrafo 2.

presentare al Registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico.

Le nuove specifiche tecniche sono state approvate per dare attuazione:

- a) a quanto previsto dall'art. 44, commi 8 e ss. del D.L. n. 269/2003, come introdotti dall'art. 1, comma 374 della legge n. 266/2005, in tema di **iscrizione agli enti previdenziali e assistenziali**;
- b) a quanto previsto dall'art. 9, del D.L. n. 7/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40/2007, in tema di **comunicazione unica per la nascita dell'impresa**.

Il nuovo decreto apporta sostanziali modifiche e introduce significative novità rispetto alle specifiche precedentemente approvate con il D.M. 30 marzo 2005.

Con **Circolare n. 3615/C del 8 febbraio 2008**, lo stesso Ministero ha dettato le istruzioni per la compilazione della modulistica approvata secondo le specifiche tecniche dettate dal D.M. 6 febbraio 2008.

Nella Circolare vengono inizialmente evidenziate le principali modifiche apportate dal nuovo decreto.

Le principali sono le seguenti:

- l'eliminazione di alcuni campi le cui informazioni sono rilevabili da altri documenti che vengono allegati alla pratica o già presenti nel Registro delle imprese o nel REA;
- la eliminazione di molte delle informazioni descrittive che, a seguito della riforma del diritto societario, sono comunque negli statuti o negli altri principali atti della società;
- la eliminazione di informazioni non più richieste dalle norme vigenti;
- la eliminazione dei dati anagrafici del notaio stipulante, in quanto già contenuti nella firma digitale dello stesso notaio apposta alla pratica;
- la eliminazione della indicazione del numero REA per le pratiche di modifica, in quanto la posizione delle stesse è identificata univocamente tramite il codice fiscale;
- l'inserimento di nuove informazioni, quali: l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- la eliminazione del modulo SE (sede secondaria), sostituito dal modulo UL;
- la semplificazione degli adempimenti in ordine al trasferimento di sede tra le diverse province (sarà ora sufficiente presentare il solo modulo di modifica e non più di iscrizione);
- una maggiore attenzione verrà richiesta nell'acquisizione delle informazioni concernenti la descrizione dell'attività dell'impresa e le date di inizio;
- a seguito dell'entrata in vigore della comunicazione unica, sono stati previsti nuovi riquadri e un nuovo modulo (modulo AA), per l'acquisizione delle informazioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti.

3.5.4. Le prime direttive dell'INAIL

L'INAIL, con la **Circolare n. 8 del 8 febbraio 2008**, oltre a presentare un quadro generale della nuova procedura, ha fornito anche indicazioni operative. La Circolare ricorda anche che la nuova procedura non modifica in alcun modo la normativa di riferimenti di ciascuna Amministrazione coinvolta, ma si limita a semplificare gli adempimenti in capo alle imprese con la previsione di nuove modalità di presentazione delle denunce di iscrizione.

Restano, pertanto inalterati:

- a) i termini per la presentazione delle denunce di esercizio e per le altre denunce previste dall'art. 12 del Testo unico;
- b) i requisiti che devono possedere gli intermediari per svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale.

Il controllo in ordine alla sussistenza di tali requisiti, sarà operato dal sistema informatico camerale, verificando la presenza delle opportune autodichiarazioni e della firma digitale del soggetto che effettua la denuncia, e dalle Sedi dell'Istituto all'atto della lavorazione della denuncia, che nel riquadro "soggetto delegato" riporta i dati anagrafici dello stesso e l'iscrizione all'Albo professionale.

L'avvio della fase della sperimentazione della comunicazione unica, per quanto concerne l'INAIL, **riguarderà l'intero territorio nazionale relativamente alle sole denunce di iscrizione di nuove aziende.**

Sarà possibile effettuare la denuncia di iscrizione all'INAIL solo se contestualmente l'utente richiede anche l'iscrizione al Registro delle imprese.

3.5.5. La pubblicazione del decreto che approva le regole tecniche

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2009, il **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009**, contenente le regole tecniche per l'attuazione della Comunicazione Unica d'Impresa, previsto dall'art. 9, comma 7, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella L. 2 aprile 2007, n. 40 e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate.

Pertanto, **a decorrere dal 20 luglio 2009** (*considerato che i giorni 18 e 19 cadono, rispettivamente, di sabato e di domenica*), avrà avvio la Comunicazione Unica d'Impresa, come **unico adempimento obbligatorio** per l'invio telematico delle pratiche che hanno come destinatari l'**Agenzia delle Entrate, l'Ufficio del Registro Imprese, l'INPS e l'INAIL** e non sarà più consentito l'invio delle stesse con le attuali modalità.

Tale procedura riguarderà tutte le imprese, comprese quelle individuali, le quali dovranno, pertanto, essere in possesso della firma digitale.

In data 3 luglio 2009 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 152, il **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009**, contenente le regole tecniche per l'attuazione della Comunicazione Unica d'Impresa e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate.

Tra i destinatari della Comunicazione Unica, l'art. 4 del D.P.C.M. 6 maggio 2009 indica un nuovo Ente pubblico mai citato in precedenza: il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui, al momento, non si conoscono le funzioni e le competenze.

3.6. 1° ottobre 2009 - Avvio della fase sperimentale

A decorrere dal **19 febbraio 2008** ha avuto avvio una prima fase di sperimentazione della Comunicazione Unica per l'avvio dell'attività d'impresa. Con i ripetuti rinvii dell'avvio della Comunicazione Unica, la fase sperimentale ha ora avuto inizio dal 1° ottobre 2009.

L'art. 23, comma 13 di tale decreto ha, infatti, disposto la modifica all'articolo 9, comma 8, del D.L. 31 gennaio 2007 n. 7, con la sostituzione del termine di

entrata a regime della disciplina della "Comunicazione Unica" alla data del **1° ottobre 2009**.

Tuttavia il D.L. n. 78/2009, non modifica il successivo comma 9 del citato articolo 9, che prevede un **periodo transitorio** di sei mesi dal termine ora modificato nel 1° ottobre 2009, nel quale è consentito presentare le comunicazioni alle competenti Amministrazioni in base alla normativa previgente.

Da quanto sopra, si deve pertanto concludere che **solo a partire dal 1° aprile 2010** la Comunicazione Unica potrà divenire obbligatoria.

3.6.1. La Circolare dell'INAIL

La Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni dell'INAIL ha emanato la **Circolare n. 52 del 28 settembre 2009**, avente ad oggetto "*Comunicazione unica al Registro delle imprese. Nuove modalità di iscrizione all'INAIL dal 1° ottobre 2009*".

Per quanto riguarda l'INAIL, nella modulistica per la Comunicazione unica è presente la **denuncia di esercizio**, da compilare con gli stessi identici dati del modello cartaceo e del servizio on line già in uso sul sito dell'Istituto in Punto Cliente.

La denuncia di iscrizione all'INAIL tramite Comunicazione unica è ammessa se contestualmente l'utente inoltra al Registro delle imprese:

- *la domanda di iscrizione con immediato inizio dell'attività;*
- *la dichiarazione di inizio attività per impresa già iscritta.*

L'INAIL, come ribadito nella precedente Circolare n. 8/2008, precisa che la disciplina della Comunicazione unica non ha modificato in alcun modo la normativa di riferimento di ciascuna Amministrazione interessata, né i procedimenti amministrativi di competenza. In particolare, nulla è stato innovato per quanto riguarda la normativa speciale in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, pertanto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di obbligo assicurativo e di termini di presentazione delle denunce obbligatorie, con applicazione, in caso di violazione, del relativo sistema sanzionatorio.

L'INAIL ricorda che, ai sensi dell'articolo 1210, comma 1, del T.U. n. 1124/1965, la denuncia di iscrizione deve essere presentata all'Istituto assicuratore **contestualmente all'inizio dell'attività** e che per ogni singola sede di lavoro devono essere comunicati tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni richiesti con il modulo di denuncia predisposto dall'INAIL e presente nella modulistica per la Comunicazione unica.

3.6.2. La circolare di UNIONCAMERE

Dal 1° ottobre 2009 parte la fase di sperimentazione della Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa, disciplinata dall'art. 9 del D.L. n. 7/2007, convertito, con modificazioni, nella L. n. 40/2007.

Il termine è stato fissato dal comma 13 dell'art. 23 del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella L. n. 102/2009.

Trascorsi sei mesi dall'avvio della sperimentazione - e cioè **dal 1° aprile 2010** - le comunicazioni di avvio dell'impresa dovranno essere presentate unicamente per via telematica o su supporto informatico dall'ufficio del Registro delle imprese.

Unioncamere, a tale proposito ha emanato un comunicato stampa e una Circolare (**30 settembre 2009, Prot. 14594**), il cui resto viene riportato nei Riferimenti normativi.

3.6.3. Il messaggio dell'INPS

Anche la Direzione Centrale Entrate dell'INPS, in data 1° ottobre 2009, ha emanato un messaggio nel quale si comunica che, partire dal 1° ottobre 2009, sono pienamente operativi i servizi di iscrizione delle imprese che operano con il sistema DM, delle imprese agricole con dipendenti e dei titolari e soci delle imprese del settore "Terziario" e che con successivo messaggio verranno fornite le istruzioni operative per la gestione dei flussi informativi delle imprese agricole.

3.6.4. Gli adempimenti possibili durante la fase di sperimentazione

Durante il periodo iniziale, a partire dal 1° ottobre 2009, la nuova procedura potrà essere utilizzata su tutto il territorio nazionale per effettuare i seguenti adempimenti:

- a) **dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA** (art. 35 del D.P.R. n. 633/1972);
- b) **domanda d'iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel registro imprese e nel R.E.A.** (escluso il deposito del bilancio);
- c) **domanda d'iscrizione dell'impresa ai fini INAIL** (le variazioni e le cessazioni saranno rese disponibili nei primi giorni del 2010);
- d) **domanda d'iscrizione, variazione, cessazione al Registro imprese con effetto per l'INPS relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali** (Art. 44, comma 8, del D.L. n. 269/2003. convertito, con modificazioni, nella L. n. 326/2003);
- e) **domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini INPS;**
- f) **variazione dei dati d'impresa con dipendenti ai fini INPS;**
- g) **domanda di iscrizione di impresa agricola ai fini INPS** (le variazioni e le cessazioni saranno rese disponibili nel mese di febbraio 2010).

Per quanto riguarda **le domanda di iscrizione, variazione e cessazione delle imprese artigiane** è necessario fare riferimento alle leggi regionali in materia, alcune delle quali sono state di recente modificate al fine di adeguarne il contenuto all'art. 9 della legge n. 40/2007.

3.7. Il modello di comunicazione unica da utilizzare

3.7.1. L'approvazione del modello e delle specifiche tecniche

Come abbiamo già anticipato, il modello da utilizzare per la comunicazione unica – come previsto dal comma 7 dell'art. 9, della legge n. 40/2007 - è stato adottato con **decreto del 2 novembre 2007**, emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con quelli per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Il decreto ha, in sostanza, individuato il modello di comunicazione unica da presentare all'ufficio del Registro delle imprese per l'assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al Registro delle imprese ed ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA e, di conseguenza, ha provveduto ad integrare la modulistica elettronica attualmente in uso con gli elementi indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli Enti previdenziali, secondo le indicazioni fornite dagli Enti stessi.

A seguito dell'emanazione del D.P.C.M. 6 maggio 2009, il quale, all'art. 4, ha previsto tra i destinatari della Comunicazione Unica due nuovi soggetti: l' **Albo delle imprese artigiane** e il **Ministero del lavoro e delle politiche sociali** (ex Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali), è stato pubblicato il **Decreto interdirigenziale 19 novembre 2009** che apporta modifiche al modello unico di comunicazione, approvato con decreto dello stesso Ministero il 2 novembre 2007.

3.7.2. La composizione del modello

Il modello unico (Versione 2.0) è composto da sei punti.

1. Ufficio del Registro delle imprese destinatario

Va indicata la sigla della Provincia

2. Informazioni anagrafiche dell'impresa che invia la comunicazione.

Va indicata la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale e la sigla della Provincia relativa alla sede)

3. Oggetto della comunicazione

a) Dovrà essere indicato a seconda dei casi se si tratta di:

- Nuova impresa con immediato inizio attività economica** (per tutti gli enti);
- Costituzione nuova impresa senza immediato inizio attività economica;**
- Inizio attività per impresa già iscritta nel Registro delle imprese;**
- Variazione;**
- Cessazione;**
- Cancellazione dell'impresa dal Registro delle imprese.**

b) Deve essere indicati l'Ente destinatario:

- Agenzia delle Entrate
- INPS
- INAIL
- Registro imprese
- Albo artigiani
- Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

c) Deve essere riportato il Codice pratica

4. Estremi del dichiarante (titolare, legale rappresentante, notaio, intermediario, delegato)

Vanno riportati i seguenti dati: cognome, nome, qualifica, codice fiscale, indirizzo e-mail o PEC, telefono.

5. Domicilio elettronico (Posta Elettronica Certificata) dell'impresa dove notificare le ricevute previste.

Se si è già in possesso, deve essere riportato il domicilio di Posta Elettronica Certificata dell'impresa.

Altrimenti, barrare la casella:

Richiedo di attivare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata per l'impresa

Riportare poi nell'apposito spazio l'indirizzo E-mail per la notifica dell'attivazione della Posta Elettronica Certificata (PEC).

6. Elenco dei documenti informatici allegati

Va riportato il nome del file allegato e l'Ente destinatario.

3.8. Gli adempimenti assolti con la Comunicazione Unica

Gli adempimenti assolti tramite Comunicazione unica sono:

- a) **dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA** (art. 35 del D.P.R. n. 633/1972);
- b) **domanda d'iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel registro imprese e nel R.E.A., con esclusione dell'adempimento del deposito del bilancio;**
- c) **domanda d'iscrizione, variazione, cessazione dell'impresa ai fini INAIL;**
- d) **domanda d'iscrizione, variazione, cessazione al registro imprese con effetto per l'INPS relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali** (Art. 44, comma 8, del D.L. n. 269/2003. convertito, con modificazioni, nella L. n. 326/2003);
- e) **domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini INPS;**
 - f) **variazione dei dati d'impresa con dipendenti ai fini INPS** in relazione a:
 - 1) *attività esercitata;*
 - 2) *cessazione attività;*
 - 3) *modifica denominazione impresa individuale;*
 - 4) *modifica ragione sociale;*
 - 5) *riattivazione attività;*
 - 6) *sospensione attività;*
 - 7) *modifica della sede legale;*
 - 8) *modifica della sede operativa;*
 - f) **domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini INPS;**
 - g) **domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana nell'albo delle imprese artigiane** (art. 5, D.P.C.M. 6 maggio 2009).

3.9. Il trasferimento telematico alle Amministrazioni interessate

La Comunicazione unica viene trasmessa immediatamente alle Amministrazioni interessate, ad esclusione di quella per una nuova impresa ai fini previdenziali, la quale viene inviata a seguito del completamento dell'iscrizione nel Registro delle imprese ovvero nell'Albo delle imprese artigiane.

Le comunicazioni sono inviate tramite sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPCC) e, nelle more della definizione dei relativi accordi di servizio, tramite PEC.

Il Registro delle imprese invia le comunicazioni alle Amministrazioni espressamente indicate nel modulo di Comunicazione unica.

Per gli opportuni controlli ai fini previdenziali, anche le comunicazioni non espressamente indirizzate all'INPS, sono trasmesse all'Istituto.

I dati inviati agli enti sono quelli previsti nel decreto della modulistica relativamente a:

- a) *modello di Comunicazione unica;*
- b) *modulistica di competenza dell'ente;*
- c) *i dati relativi al codice fiscale e partita IVA.*

Contestualmente al ricevimento della Comunicazione unica, le Amministrazioni comunicano al Registro delle imprese:

- a) *il numero identificativo della richiesta;*
- b) *l'esito del ricevimento.*

Alla conclusione del procedimento di competenza, le amministrazioni comunicano al Registro delle imprese:

- a) *l'esito del procedimento;*
- b) *il numero di registrazione nell'archivio dell'ente, in caso di nuova posizione.*

Le Amministrazioni, ad esclusione dell'Agenzia delle Entrate, comunicano alla casella dell'impresa gli esiti delle registrazioni nei propri archivi.

Nel caso la Comunicazione unica richieda correzioni o integrazioni, le amministrazioni richiedono la modifica con notifica alla casella dell'impresa e, nel caso il richiedente sia persona delegata, all'indirizzo di posta elettronica del mittente della Comunicazione unica.

Ogni Amministrazione deve comunicare all'impresa le modalità con le quali provvedere alle modifiche richieste. (*art. 15, D.P.C.M. 6 maggio 2009*).

3.10. Le modalità di presentazione della Comunicazione Unica

3.10.1. Le fasi della procedura

Con la Comunicazione Unica è oggi possibile aprire un'impresa direttamente via Internet inviando una singola comunicazione al "Registro delle Imprese", contenente le informazioni finora inviate ad enti diversi con differenti modalità. Cinque sono i passi da compiere:

- 1. Compilare la richiesta di attribuzione di partita IVA / Codice Fiscale;**
- 2. Compilare la pratica per il Registro delle Imprese;**
- 3. Completare la pratica di Comunicazione Unica, inserendo eventualmente i moduli INPS ed INAIL, se richiesti;**
- 4. Firmare digitalmente i documenti che compongono la pratica;**
- 5. Inviare la pratica al Registro Imprese.**

3.10.2. L'utilizzo del modello procura

Il fatto che la Comunicazione Unica sarà l'unica modalità di trasmissione possibile per tutte le imprese, comprese quelle individuali, ha fatto emergere alcune questioni operative soprattutto in relazione alle modalità di adozione della procedura telematica da parte dell'utenza meno informatizzata.

Al fine di agevolare l'utilizzo della nuova procedura e di semplificare effettivamente gli adempimenti per le imprese, si è reso necessario adottare strumenti operativi che consentissero agli imprenditori la possibilità di conferire, a professionisti o ad altri intermediari, l'incarico di svolgere le attività correlate alla presentazione della Comunicazione Unica.

Si tratta di una operazione assai delicata in quanto i soggetti delegati dall'imprenditore devono assolvere tali compiti dando tutte le garanzie di certezza richieste dalle Amministrazioni coinvolte mediante l'utilizzo della firma digitale.

il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Circolare n. 3616/C del 15 febbraio 2008**, ha chiarito le modalità di conferimento del potere di rappresentanza **tramite procura speciale e di rappresentanza della Comunicazione Unica con l'utilizzo della sola firma digitale del soggetto incaricato**.

Il Ministero, lasciando libera la possibilità di ricorrere ad una vera e propria procura speciale (art. 2203 C.C.), depositata ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ha scelto una strada molto più snella e meno costosa predisponendo un **formulario tipo di procura speciale, univoco a livello nazionale** (Vedi: Allegato B), che dovrà essere progressivamente integrato nel software di gestione della ComUnica.

Tale documento contenente la procura speciale dovrà essere **acquisito tramite scansione in formato .pdf** ed allegato, con firma digitale, alla modulistica elettronica nel Riquadro 6 della ComUnica insieme ad una copia fotostatica di un valido documento di identità del rappresentato.

Per il conferimento della procura speciale è sufficiente la **forma scritta semplice con sottoscrizione non autenticata**.

L'ufficio del Registro delle imprese, dopo aver acquisito il documento allegato al plico informatico, potrà eventualmente **effettuare i controlli opportuni senza arrestare o rallentare la procedura**.

Resta ferma la disciplina di cui all'art. 46, lett. u) del D.P.R. n. 445/2000, che consente di comprovare lo status di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche mediante **dichiarazione sostitutiva di certificazioni**, anche contestuale all'istanza.

Ne consegue che la domanda dovrà essere accettata dall'ufficio anche qualora sia proveniente da un procuratore speciale, che attesti contestualmente tale natura secondo le modalità di cui al suddetto decreto e sotto la propria personale responsabilità.

4. L'uso della posta elettronica certificata (PEC)

Per la Comunicazione Unica le Camere di Commercio e gli altri Enti coinvolti dovranno adottare la Posta Elettronica Certificata (PEC).

Il Punto 5 del modello di Comunicazione Unica, come abbiamo visto, prevede l'indicazione di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), quale

domicilio elettronico, per il recapito di tutta la documentazione amministrativa relativa a tutti i procedimenti attivati, sia di competenza del Registro delle imprese, che degli altri Enti coinvolti (Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL).

Nel caso l'impresa non disponga già della Posta Elettronica certificata, potrà richiedere l'attivazione direttamente con il modello di ComUnica.

Le Camere di Commercio, per facilitare le imprese nella compilazione della Comunicazione Unica, mettono a loro disposizione, una casella di Posta Elettronica Certificata, detta **LegalMail**.

5. Le scadenze fissate dal Codice dell'amministrazione digitale

Il 16 maggio 2005 è stato pubblicato il Codice dell'amministrazione digitale, approvato con il **D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005**.

Il Codice, successivamente modificato ed integrato dal D. Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, è entrato **in vigore il 1° gennaio 2006**.

L'articolo 64 del D. Lgs. n. 82/2005 (Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni), così come modificato dal D. Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, fissa i seguenti principi:

1. La **carta d'identità elettronica** (CIE) e la **carta nazionale dei servizi** (CNS) costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'autenticazione informatica.
2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'autenticazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica (CIE) e dalla carta nazionale dei servizi (CNS), purché tali strumenti consentano di accertare l'identità del soggetto che richiede l'accesso. L'accesso con carta d'identità elettronica (CIE) e carta nazionale dei servizi (CNS) è comunque consentito indipendentemente dalle modalità di accesso predisposte dalle singole amministrazioni.
3. **A decorrere dal 1° gennaio 2008** ⁴ non è più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle Pubbliche Amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica (CIE) e dalla carta nazionale dei servizi (CNS).

Il successivo articolo 65 (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica) stabilisce che, sempre **a decorrere dal 1° gennaio 2008**, le istanze e le dichiarazioni presentate alle Pubbliche Amministrazioni per via telematica **sono valide**:

- a) se **sottoscritte mediante la firma digitale**, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato; ovvero
- b) quando l'autore è **identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica** (CIE) o della **carta nazionale dei servizi** (CNS).

⁴ La legge finanziaria 2008, all'art. 1, comma 120, ha fatto slittare tale data al **31 dicembre 2008**.

ALLEGATO A

FAC-SIMILE DELLO SCHEMA DI INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA COMUNICAZIONE UNICA ALL'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

(art. 9 D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007)

Codice univoco di identificazione della pratica [_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|]

Il/I sottoscritto/i dichiara/no di conferire al Sig. _____

in qualità di ⁵: _____ **procura speciale per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della comunicazione unica** identificata dal codice pratica sopra apposto, all'ufficio del Registro delle imprese competente per territorio, ai fini dell'avvio, modificazione e cessazione dell'attività d'impresa, quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al Registro delle imprese, con effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati dal decreto in oggetto, nonchè per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.

Cognome e Nome	Qualifica ⁶	Firma autografa

ANNOTAZIONI:

- Il presente modello va compilato, **sottoscritto con firma autografa**, acquisito tramite scansione in formato pdf ed allegato, con firma digitale, alla modulistica elettronica.
- Al presente modello deve inoltre essere allegata **copia informatica di un documento di identità** valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa.

⁵ Specificare almeno una delle qualifiche, tra quelle previste dal D.M. del 2 novembre 2007, per gli estremi del dichiarante, da riportare sul modello di comunicazione unica (titolare, legale rappresentante, notaio, intermediario, delegato).

⁶ Amministratore, titolare, socio, legale rappresentante, sindaco, ecc.